

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORRONO

Le sigg.: **1) Polverino Patrizia**, nata a Lagonegro (PZ) il 17/03/1971 e residente in Salerno alla Via A. Migliorati n. 11, C.F.: PLVPRZ71C57E409V; **2) Ponticiello Carolina**, nata a Casalnuovo (NA) il 24/08/1969, C.F.: PNTCLN69M64B925N; **3) Vangone Sara**, nata a Scafati il 23/03/1972 ed ivi residente alla Via C. Battisti n. 119, C.F.: VNGSRA72C63I483D; **4) Cimmino Pasqualina**, nata a Milano il 27/01/1965 e residente in Scafati alla Via Poggiomarino n. 22, C.F.: CMMPQL65A67F205E; **5) Battigaglia Elena**, nata a Crotone il 2/6/1966 e residente in Scafati alla Via Mortellari n. 5, C.F.: BTTLNE66H42D122V; **6) Robustelli Immacolata**, nata a Pompei (NA) il 14/02/1969, C.F.:RBSMCL69B54G813Q; **7) Calzini Daniela**, nata a Cortona (AR) il 24/04/1978 ed ivi residente alla Via C.A. Ossaia n. 25, C.F.: CLZDNL78D64D077S; **8) Veneziano Donatella**, nata a Pagani il 9/11/1963 ed ivi residente alla Via Marconi n. 62, C.F.: VNZDTL63S49G2300; **9) Seccia Giuseppe**, nato a Caserta il 19/04/1972 ed ivi residente alla Via Alois n. 15, C.F.: SCCGPP72D19B963W; **10) Ariosta Giovanna**, nata a Lamezia Terme (CZ) il 9/3/1970 e residente in Modena al Via C.A. Dalla Chiesa n. 66, C.F.: RSTGNN70C49M208G; **11) Marabello Grazia**, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 2/1/1973 e residente in Bassano del Grappa alla Via Canove n. 45, C.F.: MRBGRZ73A42F112L; **12) Vaccari Valentina**, nata ad Arezzo il 26/06/1977 ed ivi residente alla Via G. Oberdan n. 37, C.F.: VCCVNT77H66A390A; **13) Travi Giulia**, nata a Brescia il 15/10/1965 e residente in Arezzo alla Via Garibaldi n. 35, C.F.: TRVGLI65R55B157Y; **14) Antropoli Adriana**, nata a Caserta il 25/09/1980 e residente in Vitulazio alla via Tommasi n. 13, C.F.: NTRDRN80P65B963R; **15) Ruggiero Franco**, nato a Pagani (SA) il 9/5/1963, C.F.: RGGFNC63E09G230P; tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al presente atto, dagli Avv.ti Giuseppe Cundari (CNDGPP73C29F839P) e Marco Ippolito Matano, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Caserta al Viale delle Querce n. 20, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge all'utenza fax 0823/1848215 ed agli indirizzi di pec giuseppe.cundari@avvocatismcv.it e marcomatano@pec.it,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., dom.to ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI BANDITO con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1) del D.D.G. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 395 del 27/03/2019, nella parte in cui, all'art. 1, tra i candidati ammessi alla prova orale del concorso di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, non include i ricorrenti, ed all'articolo 2 stabilisce i candidati che, come le ricorrenti, hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale;

2) Dell'elenco allegato al D.D.G. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 395 del 27/03/2019, nella parte in cui, tra i candidati ammessi alla prova orale del concorso di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, non include i nominativi dei ricorrenti;

3) del giudizio comminato ai ricorrenti in riferimento alla prova scritta da loro sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento degli stessi tra gli ammessi alla prova orale;

4) Di tutti gli atti a tali provvedimenti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi: **a)** i verbali e tutti gli atti delle sottocommissioni,

contenenti le valutazioni ed i punteggi attribuiti agli elaborati dei ricorrenti; **b)** il provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO TERZO, con cui è stato disposto il rinvio, a data da destinarsi, della prova scritta per i soli candidati della Sardegna, inizialmente fissata, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018; **c)** il provvedimento recante il diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna, adottato dal M.I.U.R. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 09.11.2018, che ha individuato all'uopo la data del 13.12.2018 quale data di "recupero" della prova scritta dei medesimi candidati sardi; **d)** il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. 1178 dell'11.12.2018, con cui è stato disposto che i candidati ammessi con riserva alla prova scritta in virtù di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il giorno 13.12.2018 presso l'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma al fine di svolgere la suddetta prova; **e)** il provvedimento del Ministero Dell'istruzione, Dell'università e Della Ricerca del 12.12.2018 recante I quadri di riferimento (criteri) della prova scritta del *corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici*, pubblicati in relazione alla prova scritta del 13.12.2018; **f)** l'esito della prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, espletata in pari data in Roma e nelle sedi della Sardegna;

nonché per l'accertamento

- in via principale della illegittimità dell'esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e per la condanna dell'Amministrazione alla riammissione dei ricorrente, anche con riserva, alla prova orale il cui svolgimento è imminente;
- in via subordinata, previa sospensione integrale delle operazioni di concorso, della illegittimità dell'intera prova scritta del corso-concorso *de quo* (sia quella espletata il 18.10.2018 sia quella espletata il 13.12.2018) e la conseguenziale condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA all'annullamento ed alla conseguente riedizione della stessa in una data unica per tutto il territorio nazionale così come disposto dal Bando;

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale -

Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, ha indetto il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, finalizzato, in particolare, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.

In base a quanto disposto dall'art. 8, comma II del citato Bando, "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR".

Al successivo comma n. 12 della medesima disposizione, art. 8 del Bando di concorso: **"..... Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"**.

Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.

Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva (art. 6 bando) e della prova scritta, entrambe computerizzate.

Successivamente, con avviso pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario della prova preselettiva del corso-concorso in parola, mentre, in data 06.07.2018, è stato pubblicato l'elenco delle sedi con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.

In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata, quindi, nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.

La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del bando, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, doveva essere comunicato a ciascun candidato al termine della stessa, ragion per cui, con nota prot. n.

AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che avevano sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.

Ebbene, all'esito della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che avevano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

Gli odierni ricorrenti sono risultati tutti idonei alla prova preselettiva e, pertanto, sono stati ammessi alla successiva prova scritta.

Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 sempre del 24.07.2018, l'Amministrazione Scolastica, all'esito della preselettiva, avvisava che, secondo quanto previsto dal bando di concorso la prova scritta sarebbe stata *"..... **unica su tutto il territorio nazionale..**"* e si sarebbe svolta *"....in **un'unica data** in una o più regioni scelte dal Ministero"*.

Successivamente, con avviso pubblicato in data 14/09/2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, veniva reso noto che la prova scritta si sarebbe svolta il 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.

In data 17 ottobre 2018, tuttavia, l'U.S.R. della Sardegna, con provvedimento n. 00177907, decretava il differimento, a data da destinarsi, della prova scritta per i soli candidati sardi, che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a causa dell'ordinanza n. 62/2018 con cui il Sindaco del capoluogo sardo aveva disposto la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici per le avverse condizioni metereologiche.

Sta di fatto, però, che, nonostante il disposto rinvio della prova per i candidati della Sardegna ed il chiaro tenore della disposizione di cui all'art. 4 del bando, secondo cui, come detto, la prova scritta sarebbe dovuta essere unica in tutte le sedi nazionali individuate, l'Amministrazione resistente non ha inteso rinviare anche le prove dei candidati impegnati nelle altre regioni italiane, rinvio che, viceversa, avrebbe garantito la contestualità della prova, la *par condicio* e la parità di trattamento, il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A..

Va, poi, segnalato che, in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del

concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima.

Gli odierni ricorrenti, pertanto, in data 18/10/2018, nonostante il rinvio della prova in Sardegna, hanno, ugualmente, sostenuto la prova scritta del concorso in parola, durante la quale, peraltro, hanno riscontrato gravissime irregolarità, causate anche dal diverso funzionamento del *software* rispetto proprio alle indicazioni che, in precedenza, il Ministero aveva diramato con un apposito *tutorial* sul proprio sito *web*.

Sul punto, si consideri ad esempio che, mentre le istruzioni fornite dal MIUR precisavano che "*..in ogni momento il candidato può visualizzare la risposta data mediante il pulsante visibile in basso a sinistra*", con possibilità, poi, una volta ultimata la risposta di utilizzare il pulsante "conferma e procedi" per passare alla domanda successiva, in realtà, il software utilizzato non contemplava tale funzione, nè quella di salvataggio automatico delle risposte rese, ovvero di salvataggio manuale delle stesse, rendendo di fatto inaccessibile tale funzione, peraltro non rinvenibile neppure dalla tastiera del *computer*, che non annoverava alcun pulsante con la dicitura "*salva*".

I candidati, quindi, pur digitando correttamente i tasti nell'ordine indicato dal Ministero, non riuscivano a ritornare alla schermata precedente per controllare o rileggere la propria risposta, poiché la stessa, nel frattempo, era scomparsa dallo schermo, pur non essendo stata correttamente confermata così come richiesto dal candidato mediante il comando posto sul *monitor*.

Ebbene, tale assurda circostanza, frutto di un chiaro ed inconfutabile malfunzionamento del sistema, ha gravemente penalizzato i candidati, i quali per ovviare a tale inconveniente, sono stati costretti a riscrivere il testo della risposta, perdendo del tempo prezioso da poter dedicare alle risposte successive.

Altri concorrenti, inoltre, hanno riscontrato che, qualche minuto prima della conclusione della prova, il sistema si era bloccato e non ha consentito di accedere nuovamente alle domande per ricontrollare le risposte.

In data 31.10.2018, poi, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti oggetto della espletata prova scritta, unitamente alle prove non estratte (A e C), comunicando, altresì, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale era la "M".

Così facendo, però, ha involontariamente agevolato i candidati sardi, i quali, proprio perché in attesa di conoscere la data prevista per l'espletamento della loro prova, avevano, i fatto, ottenuto la concreta possibilità (*rectius* certezza) di conoscere con largo anticipo i quadri di riferimento e,

soprattutto, i quesiti estratti e non estratti per la prova del 18.10.2018, con conseguente ulteriore possibilità di incentrare sui medesimi la loro preparazione in vista della prova di "recupero", poi fissata per il 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018.

Tale agevolazione apparirà ancora più determinante se si considera che il MIUR, nonostante quanto accaduto, con successivo provvedimento del 12.12.2018, a pubblicato i quadri di riferimento (criteri di valutazione) della prova scritta da espletare il 13.12.2018, come detto riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, il cui contenuto era praticamente analogo a quelli utilizzati per la prova precedente pubblicati il 17.10.2018, concretando, così, un'evidente violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati.

Alla luce di ciò, risulta davvero difficile non ritenere che il concorso in oggetto sia stato palesemente inficiato dalla rilevante disparità di trattamento tra i vari candidati dei medesimi, proprio in considerazione del fatto che i candidati sardi, per effetto dell'illegittimo rinvio, hanno avuto conoscenza con largo anticipo delle modalità di espletamento della prova, dei quadri di riferimento, dei criteri di valutazione nonché, soprattutto, dei quesiti proposti, estratti e non estratti, alla prova del 18.10.2018!

Ma vi è dippiù!

All'esito della prova scritta del 13.12.2018, in relazione alla prova di lingua straniera, è emerso che la gran parte delle commissioni, nel procedere alla valutazione degli elaborati, da un lato, in più occasioni, non si è attenuta alle apposite griglie predisposte dall'Amministrazione, attribuendo voti addirittura inferiori ai minimi in esse indicati, dall'altro, ha proceduto alla ricorrezione degli scritti dopo lo scioglimento dell'anonimato, inficiando, così, irrimediabilmente il proprio operato.

A ciò si aggiunga che i ricorrenti, all'esito dell'accesso agli atti, hanno appurato che, in alcuni verbali delle varie commissioni, risultavano alcuni elaborati valutati addirittura più volte e con voti differenti, nonché di aver ricevuto griglie di valutazione abbinate a prove recanti numeri di riferimento assolutamente non riconducibili ai propri elaborati.

Da ultimo, poi, in data 27/03/2019, è stato pubblicato il decreto impugnato con il presente giudizio contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale, tra i quali non figurano quelli dei ricorrenti, i cui elaborati, in base alle valutazioni fornite dalle

commissioni esaminatrici, non avevano ottenuto un risultato sufficiente per accedere alla fase successiva della procedura.

In particolare, le ricorrenti hanno ottenuto la seguente votazione: 1) Polverino Patrizia 47,50/100; 2) Ponticiello Carolina 45/100; 3) Vangone Sara 61/100; 4) Cimmino Pasqualina 65/100; 5) Battigaglia Elena 54/100; 6) Robustelli Immacolata; 7) Calzini Daniela 30,50/100; 8) Veneziano Donatella; 9) Seccia Giuseppe 59/100; 10) Ariosta Giovanna 62/100; 11) Marabello Grazia 64/100; 12) Vaccari Valentina 58,25/100; 13) Travi Giulia 59,25; 14) Antropoli Adriana 59,50/100; 15) ed il sig. Ruggiero Franco 30,50/100.

Alla luce di tutto quanto sopra, però, i provvedimenti impugnati dovranno ritenersi illegittimi e, pertanto, annullati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994; ECCESSO DI POTERE.

A) Il concorso in oggetto, per quanto si dirà *infra*, risulta palesemente viziato, in ragione della notevole disparità di trattamento che hanno subito i candidati, ivi compresi i ricorrenti, per effetto delle illegittime scelte dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla mancata decisione di rinviare la prova scritta in tutto il territorio nazionale una volta preso atto che la prova in Sardegna non potesse essere svolta.

Tale *modus operandi*, del resto, si pone in stridente contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 8 – commi II e XII – secondo cui: “[...] 2. *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e **si svolge in una unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.*” ed ancora : “.....**Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti**”.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù del tenore letterale delle suindicate disposizioni del bando, il MIUR, una volta appreso del rinvio delle prove in Sardegna, avrebbe dovuto disporre, senza indugio, il rinvio anche di quelle che si sarebbero dovute svolgere nelle altre regioni italiane.

Tuttavia il M.I.U.R. non ha ritenuto operare in tal senso, con evidente violazione della *lex specialis* ed in totale spregio dei principi di parità di trattamento e *par condicio* tra tutti i partecipanti.

Tanto ciò è vero che, come sopra rilevato, mentre i candidati ricorrenti (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018, insieme ai candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali non riformati dal Consiglio di Stato, prova, quest'ultima, peraltro basata sui medesimi quesiti oggetto della precedente.

Ebbene, tale incontestabile violazione *ex se* dovrà condurre all'annullamento della prova scritta, ovvero all'ammissione dei ricorrenti alla successiva prova orale.

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del Bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874).

Le regole stabilite nel bando, quindi, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione ed attuazione, e ciò in forza sia del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di selezione delle offerte cristallizzate nella *lex specialis*, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del Bando quale atto cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio di potestà connesse alla conduzione della procedura di selezione (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952).

Non solo.

L'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, al comma 2, testualmente recita "*il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per*

l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti."

Sul punto, codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha più volte chiarito che: *"le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione"* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404).

Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: *"La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo jus superveniens"* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257).

In buona sostanza, alla luce della consolidata giurisprudenza solo in parte sopra richiamata, risulta viepiù evidente che, in virtù del dettato normativo di cui all'art. 8, comma 2, del Bando, la prova scritta doveva necessariamente essere *".....unica su tutto il territorio nazionale"* e doveva essere svolta *"....in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*.

Ebbene, la palese violazione della disposizione *de qua* ha comportato un innegabile quanto fondamentale vantaggio per i candidati appartenenti alla regione Sardegna, i quali, avendo sostenuto la prova in una data successiva rispetto ai ricorrenti, non solo hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto della prova, ma, soprattutto, hanno potuto incentrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati dal MIUR in data 17.10.2018, per le prove poi sostenute il giorno successivo (18/10/2018), unitamente ai criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua

straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta.

Gli stessi concorrenti sardi, inoltre, hanno potuto calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento della medesima.

Tutto ciò, ovviamente, ha sicuramente minato irrimediabilmente la *par condicio* dei concorrenti.

Di qui anche la palese violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, secondo cui *"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali"*

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito, in moltissime pronunce, l'indicazione dei criteri di massima di valutazione delle prove scritte deve garantire in modo assoluto *"la par condicio dei concorrenti e la trasparenza degli atti concorsuali"*, nonché *"il rispetto del principio di imparzialità"* cui è finalizzata, appunto, la norma di cui all'art. 12 citato (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 95; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2016, n. 2733; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 5175).

Orbene, è indubbio che l'avvenuta pubblicazione dei criteri in data 17/10/2018, proprio in ragione del disposto rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna, non abbia rispettato i descritti principi, ma, anzi, abbia avvantaggiato notevolmente i candidati sardi (o quelli muniti di decisioni giurisdizionali), consentendo loro di prepararsi con cognizione di causa sui quesiti che poi avrebbero affrontato durante la futura prova, come detto, improntata su quella già espletata dai ricorrenti.

L'Amministrazione, insomma, avrebbe dovuto spendersi affinché, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, nonché con le disposizioni normative altresì qui riportate, assicurasse il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento tra i candidati, di contestualità della prova scritta e massima concentrazione delle prove concorsuali, di rispetto della *par condicio* dei candidati.

Ma ciò non è accaduto, con conseguente violazione dello stesso bando di concorso, che inficia irrimediabilmente l'intera prova scritta, che, pertanto, dovrà essere annullata e ripetuta.

In via subordinata, stante la palese violazione delle regole dettate dalla *lex specialis*, l'Ecc.mo Tar adito dovrà disporre l'ammissione, quantomeno con riserva, dei ricorrenti, anche alla luce delle palesi irregolarità perpetrate dalle commissioni esaminatrici in sede di correzioni degli elaborati di cui si dirà *infra*.

B) Ulteriore motivo di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica convenuta risiede nel difforme comportamento adottato dalle varie commissioni operanti nelle varie sedi di concorso in merito alla consultazione dei testi di legge.

Ed invero, il Bando di concorso, sempre all'articolo 8, comma 13, prevedeva che I candidati potessero: *"..... consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso"*.

Ebbene, in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza.

Questi ultimi, però, durante le prove dei ricorrenti, arrecando peraltro notevole disturbo, hanno "pinzato" i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti "commentati"; in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera indecorosa.

In altri casi, invece, gli addetti alla vigilanza hanno adottato un comportamento molto più tollerante, consentendo ai candidati l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, di testi "commentati", o di testi vistosamente "studiati" dai candidati, prima della prova, e le cui sezioni erano contraddistinte da *post-it* incollati, anche al fine di velocizzare la ricerca delle fonti.

In buona sostanza, la previsione del Bando sul punto è stata intesa e interpretata in modo diverso e non uniforme sul territorio italiano, al punto da produrre un *vulnus* evidente ad ogni più basilare regola di *par condicio* concorsuale.

A ciò si aggiunga che, in alcune sedi del concorso, sempre in contrasto con le previsioni del bando, ed in particolare con quella di cui all'art. 8 – comma X, secondo cui la prova sarebbe dovuta iniziare simultaneamente il 18.10.2018, alle ore 10.00 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., la prova è iniziata alle ore 10.30, in altre alle ore 11.00, in altre ancora alle 11.50.

C) Altra violazione della *lex specialis* rinvenibile nell'operato del MIUR consiste nell'aver introdotto esteso la portata dei quesiti oggetto della prova attraverso l'introduzione dell'esame di ben due casi.

Secondo l'art. 8, comma 4, del Bando di concorso, infatti, la prova scritta doveva consistere "..... in cinque quesiti a risposta aperta ed in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2.....".

Sta di fatto, però, che, contrariamente a quanto previsto dalla richiamata disposizione, due dei quesiti comminati ai ricorrenti in sede di prova scritta erano dei veri e propri "casi" e, inoltre, tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del Dirigente scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa.

Tale scelta aveva caratterizzato la prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici del 2011, ma, in quella procedura, ai candidati, per lo svolgimento della prova scritta (studio di un caso) erano state concesse ben 8 ore.

In questa edizione del concorso, invece, i concorrenti hanno avuto a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ragion per cui emerge *ictu oculi* che tale tempistica a disposizione dei docenti fosse assolutamente insufficiente per poter compiutamente pensare, proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Si tenga conto del fatto che, sul punto, nel parallelo concorso tenutosi a Bolzano (Provincia autonoma con concorso autonomo), il tempo concesso è stato di 240 minuti ed i quesiti non erano "casi".

Alla luce di quanto sopra, oltre che una violazione del Bando, si è prodotto, in riferimento alla modalità di redazione della prova scritta, un vizio riconducibile alla illogicità e irragionevolezza delle prove.

D) Lo stesso *vulnus* della disparità di trattamento e della violazione della fondamentale e imprescindibile regola concorsuale della *par condicio* si sono prodotte con riferimento alla predisposizione e svolgimento delle prove di lingua straniera in seno alla prova scritta del concorso *de quo*.

In particolare, è emerso che la prova di lingua straniera svolta dai candidati della Regione Sardegna era molto più facile rispetto a quella comminata agli odierni ricorrenti in data 18.10.2018.

Non solo.

Già in riferimento alle prove di lingua straniera comminate in sede di prova scritta del 18.10.2018 si sono verificate anomalie e distorsioni inammissibili in merito alla differente difficoltà delle prove di lingua straniera.

Ma procediamo con ordine.

L'art. 4 del Bando di concorso imponeva ai concorrenti di scegliere la prova di lingua straniera cui sottoporsi in sede di prova scritta, prescrivendo la scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo.

Il successivo art. 8 comma 6, poi, prevedeva testualmente che *"ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF"*.

Orbene, nel corso della prova scritta, è emerso che i test comminati dalle varie commissioni, ivi comprese quelle dei ricorrenti, in ordine alla prova di lingua straniera prevedessero un grado difficoltà ben differente in relazione alla lingua prescelta dal candidato.

Ed invero, mentre i test di lingua francese, tedesca e spagnola sono risultati di maggiore semplicità, quelli per la prova di lingua inglese, svolta dai ricorrenti, erano ben più difficoltosi.

Tale difformità, peraltro, discende anche dalla diversità dei testi fonte utilizzati per le singole lingue straniere.

Per tale motivo, il test di lingua inglese è risultato ben più complesso, in quanto sono stati riscontrate le seguenti peculiarità: Gradi di difficoltà eterogenei; Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma paragonabili piuttosto al C1; Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

E' indubbio, pertanto, che anche tale irregolarità abbia viziato di illegittimità la prova scritta di cui è causa.

E) Ulteriore motivo di illegittimità della prova è, poi, riscontrabile nel denunciato ed acclarato malfunzionamento del software utilizzato durante l'espletamento della prova scritta.

Come sopra rilevato, infatti, gli odierni ricorrenti, nel corso della prova, hanno rilevato la seguente serie di anomalie informatiche che, di fatto, hanno inficiato la regolarità del concorso: Funzioni *"Taglia, copia e incolla"* disabilitate; Salvataggio non automatico; Lay-out grafico fuorviante; Pagine *"vuote"*; Schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR; Barra spaziatrice difettosa; Tasti danneggiati (tastiere vetuste); Tasto *shift* *"incantato"*; Dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni; Correttore automatico disabilitato; Assenza *report* finale.

In primo luogo, il *software*, a differenza del tutorial, non contemplava la funzione di salvataggio automatico delle risposte rese, né la possibilità di procedere ad un salvataggio manuale delle stesse, rendendo di fatto inaccessibile ed oscuro il funzionamento del *software* stesso.

Pertanto, tale funzione non era rinvenibile neppure dalla tastiera del *computer*, che non annoverava alcun pulsante con la dicitura "*salva*".

Inoltre, le istruzioni fornite dal MIUR precisavano che "*..in ogni momento il candidato può visualizzare la risposta data mediante il pulsante visibile in basso a sinistra*".

Sta di fatto, però, che, nonostante la semplicità e la intuitività delle operazioni da svolgere per tornare alla domanda già elaborata, i candidati, pur digitando correttamente i tasti nell'ordine indicato dal Ministero, non riuscivano mai a ritornare alla schermata precedente per controllare o rileggere la propria risposta, nel frattempo scomparsa dallo schermo.

Altri concorrenti, infine, hanno riscontrato che, qualche minuto prima della conclusione della prova, il sistema si è bloccato e non ha consentito di riaccedere alle domande per salvarle o per ricontrollare le risposte.

In altri casi, alcuni docenti candidati hanno dovuto richiedere la sostituzione della tastiera, in quanto quella fornita non funzionava adeguatamente.

Appare lampante, quindi, che anche tali problematiche abbiano inficiato la regolarità del concorso.

F) In ultima analisi, si ritiene opportuno porre all'attenzione di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo le ulteriori e determinanti irregolarità riscontrate nell'operato delle Commissioni.

In proposito, è d'uopo, innanzitutto, evidenziare la palese violazione dell'art. 9 del DPR 487/94, comma II e segg, secondo cui "*2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali ((o dalle associazioni professionali.))* Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, e' riservato alle donne, in conformità' all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte: b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente,

e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria. 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.....".

Ebbene, nel caso in esame, come risulta dalla documentazione prodotta, la maggior parte dei membri delle commissioni esaminatrici che hanno valutato gli elaborati dei ricorrenti non rientrava nelle categorie appositamente previste dalla indicata disposizione, con inclusione, in violazione del bando, addirittura di soggetti che, nell'anno antecedente la data di indizione del concorso, aveva svolto corsi di preparazione al concorso stesso, con conseguente illegittimità delle valutazioni dagli stessi effettuate.

Non solo.

Da un attento esame della documentazione acquisita dai ricorrenti a seguito di accesso agli atti, sono emerse ulteriori gravissime incongruenze, che denotano e certificano una evidente superficialità nell'operato dei vari commissari nella valutazione dei vari elaborati.

Sul punto, si consideri, innanzitutto, che alcuni elaborati hanno ottenuto un punteggio addirittura inferiore a quelli contemplati nella griglia di correzione approvata il 25/01/2019 (docente Polverino), altri sono stati esaminati o ricorretti in data 18/04/2019, dopo, quindi, lo scioglimento dell'anonimato, altri ancora, all'esito dell'accesso agli atti, hanno appurato che alla propria prova era stata abbinata una scheda di valutazione afferente ad altri candidati (docente Marabello). (cfr.: doc. All..)

Dal contenuto di diversi verbali, poi, è emerso che ad alcuni candidati, per i 5 quesiti a risposta aperta, sono stati attribuiti punteggi superiori al massimo di 80 (ad es.

Verbale 4 sottocommissione 2 all.), oppure inferiori al minimo previsto dalla griglia di correzione *de qua* (cfr.: verbale n. 2 sottocommissione 6 all.).

In altri casi, infine, nei verbali di correzione risultano indicati unicamente i numeri di riferimento degli elaborati, ma non i voti attribuiti, con conseguente impossibilità per i candidati di valutare la legittimità delle operazioni.

Non solo.

Come si potrà riscontrare dalla statistica allegata, vi è una imbarazzante difformità di valutazioni tra tutti i candidati ad opera delle varie sottocommissioni, da cui è scaturita un altrettanto imbarazzante ed impressionante diversità della percentuale dei candidati ammessi e non ammessi alla successiva prova orale, proprio all'esito delle operazione di valutazione ad opera delle stesse sottocommissioni.

Si passa, infatti, da una percentuale pari al 100% di ammessi da parte della Commissione 4 al 15,23% della Commissione 6, per, poi, arrivare addirittura al 3,36 della commissione 15.

A ciò si aggiunga che, sempre dal contenuto dei verbali, sembra quasi che gli elaborati siano stati corretti a gruppi e non singolarmente, tant'è che, in più occasioni, le varie sottocommissioni sono dovute ricorrere ad ulteriori sedute, peraltro stranamente dopo lo scioglimento dell'anonimato, per correggere i numerosi errori commessi, sia in sede di attribuzione del punteggio, sia addirittura nell'abbinamento delle varie schede di correzione con i corrispondenti elaborati.

Alla luce di tale gravissime irregolarità, appare evidente la necessità di disporre, previa ammissione con riserva alla prova orale, l'annullamento dell'intera prova, ovvero la puntuale ricorrezione degli elaborati dei ricorrenti, la cui valutazione risulta altamente viziata proprio a causa dell'operato delle sottocommissioni incaricate.

G) Di qui anche l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici.

Innanzitutto sotto il profilo della illogicità, non essendo l'operato della p.a. riconducibile ad alcun criterio di razionalità, e per ingiustizia manifesta, se si considera che sono stati concessi indubbi vantaggi ai soli candidati sardi, nonché le numerose irregolarità commesse dalle sottocommissioni incaricate della valutazione delle singole prove scritte del concorso.

Lapalissiana è, pure, la disparità di trattamento perpetrata con l'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione.

Si ha, infatti, eccesso di potere per disparità di trattamento (e, nel caso di specie, come detto, anche per ingiustizia manifesta) ogni qualvolta risulti violato il principio dell'imparzialità dell'Amministrazione, previsto dall'art. 97 della Costituzione, ravvisabile, sicuramente anche nei casi in cui situazioni oggettivamente diverse

siano disciplinate in modo inopinatamente identico, ma ovviamente e soprattutto nei casi in cui situazioni identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Nel comportamento complessivo dell'Amministrazione si ravvisa pure la mancanza d'ogni parametro di riferimento idoneo a giustificare l'esclusione di tanti candidati ad opera della varie sottocommissioni e l'ingiustificato privilegio concesso ad altri, nonché la chiara lesione del principio del legittimo affidamento del cittadino sulla certezza dell'ordinamento, di cui è espressione l'art. 3 della Costituzione (cfr.: TAR Campania, Sez. II, sent. n. 1054/2001), così come teorizzato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 2003, n. 4353; Consiglio Stato, sez. VI, 2 marzo 1999, n. 227; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 28 gennaio 1999, n. 66).

Il cittadino deve poter fare affidamento sulla legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, non potendo ricadere sugli amministratori le conseguenze degli errori della stessa, e deve poter fare affidamento sulla sua imparzialità e sul fedele adempimento degli obblighi su di essa gravanti per legge e/o per contratto secondo correttezza e buona fede.

Il comportamento posto in essere dalla p.a. in danno dei ricorrenti, viceversa, contrasta in toto con tali principi generali e di fondamentale importanza.

E' palese, infine, lo sviamento di potere dovuto alla deviazione del provvedimento dal suo fine istituzionale costituito dall'esigenza di un obiettivo, uniforme ed approfondito apprezzamento dei valori dei candidati, atteso che *"in materia di procedure concorsuali il principio d'imparzialità della funzione amministrativa si atteggia in modo analogo alla disciplina della funzione giurisdizionale, posto che in tali procedure non si opera il giusto contemperamento tra interessi pubblici e privati, ma si persegue in pari misura l'interesse pubblico alla scelta del candidato più meritevole ed il coincidente interesse individuale a non essere svantaggiato a causa della parzialità dell'amministrazione procedente"* (C.d.S., Sez. VI, 16 marzo 1995, sent. n. 269).

Da tutto ciò consegue che i provvedimenti impugnati di mancata ammissione dei ricorrenti alla prova orale sono illegittimi anche per eccesso di potere e, pertanto, vanno annullati.

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto esposto in ricorso si evince il *fumus boni juris*.

E' di facile evidenza, altresì, l'urgenza di prevenire il danno grave ed irreparabile che subirebbero le ricorrenti per effetto degli atti impugnati.

La pubblicazione del DDG 395 del 27/03/2019 impugnato, contenente gli elenchi degli ammessi alla prova orale, nel quale non figurano i nominativi delle ricorrenti, non può lasciare dubbi sull'attualità del danno grave ed irreparabile lamentato.

Ove mai, infatti, la procedura concorsuale, nonostante le certificate irregolarità procedurali e di valutazione perpetrate dall'Amministrazione convenuta, dovesse proseguire ed alle ricorrenti ne venisse impedita la partecipazione, verrebbe concretata quella discriminazione paventata e determinatrice del danno connesso alla qualificazione personale insita nella possibilità di concorrere e poter eventualmente ottenere un risultato positivo.

E' chiaro, pertanto, che, ove non si provvedesse con immediatezza alla sospensione degli effetti degli atti impugnati ed alla ammissione con riserva delle ricorrenti alla prova orale del concorso, ovvero, in via subordinata, alla sospensione dell'intera procedura concorsuale, le stesse subirebbero l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di partecipare alla procedura e di essere eventualmente inseriti nella graduatoria finale (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n. 1332).

Una volta esauritasi tutta la procedura, poi, nessuna tutela sarebbe possibile accordare alle ricorrenti, le quali vedrebbero definitivamente compromesso il proprio diritto e la propria legittima aspettativa al conseguimento della qualificazione professionale (cfr.: Ord. C.D.S. Sez. IV 5.12.1995 n. 1823).

Per tale motivo, si chiede disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla successiva prova orale della procedura *de qua*, ovvero, in via gradata, l'immediata sospensione dell'intera procedura, proprio alla luce delle denunciate irregolarità.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Le ricorrenti, ut supra rappresentate e difese, considerato che le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso in oggetto ed inseriti nell'impugnato elenco allegato al DDG 395/2019, ragion per cui risulta altamente difficile procedere alla notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, chiedono all'Ecc.mo Tar adito di essere autorizzate a dar corso alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendone le relative modalità.

P.Q.M.

I ricorrenti, così come rappresentati e difesi, a mezzo dei sottoscritti Avvocati, chiedono che, in accoglimento del presente ricorso e previa sospensiva ed emissione

di tutte le misure idonee a consentire ai candidati la partecipazione al concorso in parola, l'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia così provvedere: **1)** Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto; **2)** Annullarli; **3)** Condannare, conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., alla diretta ammissione degli odierni ricorrenti alla fase successiva del concorso nazionale per dirigenti scolastici di cui è causa, avente ad oggetto le prove orali; **4)** In via gradata, sempre previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'annullamento della prova scritta del concorso nazionale per dirigenti scolastici (sia quella espletata nella data del 18.10.2018 che quella espletata nella data del 13.12.2018) e alla conseguente riedizione della stessa prova scritta in data unica per tutto il territorio nazionale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile in materia di pubblico impiego e soggiace al pagamento del c.u. nella misura ridotta del 50% e pari ad Euro 325,00. *Salvis juribus.*

Caserta lì 24/05/2019.

Avv. Marco Ippolito Matano

Avv. Giuseppe Cundari